



COMUNE DI PERLOZ
Regione Autonoma Valle d'Aosta

STATUTO

COMUNALE

AI SENSI DELLA L.R. 07.12.1998 n.54

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiera
- art. 8 - Lingua e toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 9 - Organi
- art. 10 - Consiglio Comunale
- art. 11 - Competenze del Consiglio Comunale
- art. 12 - Adunanze del Consiglio Comunale e convocazioni
- art. 13 - Consiglieri
- art. 14 - Diritti e doveri
- art. 15 - Commissioni consiliari
- art. 16 - Giunta Comunale
- art. 17 - Composizione e nomina della Giunta
- art. 18 - Competenze della Giunta
- art. 19 - Funzionamento della Giunta
- art. 20 - Sindaco
- art. 21 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 22 - Ordinanze del Sindaco
- art. 23 - Vice Sindaco
- art. 24 - Delegati del Sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 25 - Segretario dell'Ente
- art. 26 - Competenze gestionali del Segretario dell'Ente e dei responsabili di servizi
- art. 27 - Competenze consultive del Segretario dell'Ente e dei responsabili di servizi
- art. 28 - Competenze di sovrintendenza, gestione coordinamento del Segretario dell'Ente
- art. 29 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'Ente
- art. 30 - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 31 - Struttura degli uffici
- art. 32 - Albo pretorio on-line

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 33 - Principi

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 34 - Consorzi di Miglioramento Fondiario

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

- art. 35 - Partecipazione popolare
- art. 36 - Assemblee consultive
- art. 37 - Interventi nei procedimenti
- art. 38 - Istanze
- art. 39 - Petizioni
- art. 40 - Proposte
- art. 41 - Associazioni
- art. 42 - Referendum
- art. 43 - Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni
- art. 44 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi
- art. 45 - Accesso
- art. 46 - Informazione
- art. 47 - Difensore civico

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 48 - Statuto e sue modifiche
- art. 49 - Regolamenti

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 50 - Norme transitorie
- art. 51 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in applicazione della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” ed in armonia con la Carta Europea dell’autonomia locale.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Perloz costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei vari livelli di governo.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.
5. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
6. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l’Unité des Communes valdôtaines di appartenenza e gli altri Comuni.
7. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
8. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. I rapporti con la Regione sono improntati al principio di sussidiarietà ed inoltre, come per i rapporti con gli altri Comuni, ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

Art. 5

Territorio

1. Il territorio del Comune di Perloz si estende per kmq. 23,00 e confina con i Comuni di Pont Saint Martin, Donnas, Arnad, Issime, Lillianes e Carema.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Località Capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede Comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede Comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Perloz nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 19/12/1988, come da bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 19/12/1988, come da bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua e toponomastica

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
6. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli
7. La denominazione ufficiale delle frazioni, dei villaggi e di ogni altra località del Comune di Perloz è stata approvata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 bis comma 1, della L.R. 9 dicembre 1976 n. 61.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 10 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale, che operano con le modalità previste da apposito regolamento interno.

Art. 11 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 2 della L.R. 07.12.1998 n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) nomina della Giunta;
 - c) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - d) elezione della commissione elettorale comunale;
 - e) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - f) regolamento del consiglio;
 - g) bilancio preventivo, D.U.P., nota di aggiornamento al D.U.P. e relative variazioni;
 - h) rendiconto della gestione;
 - i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della l.r. 54/98 e individuazione delle loro forme di gestione;
 - j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - k) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - l) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;

- n) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
 - o) determinazione delle indennità e gettoni di presenza degli amministratori;
 - p) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - q) approvazione delle convenzioni ai sensi dell' art. 21 comma 2 lettera r) della l.r. 54/98;
 - r) partecipazioni a società di capitali;
 - s) gli statuti delle aziende speciali.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla L.R. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti ulteriori atti:
- a) i regolamenti comunali, esclusi quelli di organizzazione e funzionamento interni, quali il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti e simili e quelli di auto-organizzazione di organi diversi dal Consiglio Comunale;
 - b) i programmi di opere pubbliche e sue variazioni e i progetti preliminari di opere pubbliche aventi importo superiore a 150.000,00= euro;
 - c) le varianti sostanziali al Piano Regolatore Generale Comunale;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio.

Art. 12

Adunanze del Consiglio Comunale e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. La prima seduta del consiglio, è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Le modalità di convocazione del consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e di seconda convocazione, la disciplina dello svolgimento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
7. Il regolamento è adottato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 14 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, dei documenti relativi alle questioni stesse, di norma almeno 24 ore prima della seduta, o nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per atti specifici.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni, ove previste, esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, ove previste, in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 16 Giunta Comunale

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. La giunta comunale è nominata dal consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni della proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza..
4. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati

dal consiglio comunale, ad eccezione di quelli riservati al Segretario dell'Ente e ai responsabili dei servizi.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
6. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

Art. 17

Composizione e nomina della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero di assessori scelti tra i consiglieri comunali, non superiore a tre.
2. All'interno della giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato, ai sensi di legge, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
3. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni e comunque entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria Comunale, con le modalità di votazione previste dal precedente comma 3.
5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, entro trenta giorni dalla vacanza, con le modalità di votazione previste dal precedente comma 3.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

Art. 18

Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta gli atti ed i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del Segretario dell'Ente e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi il Segretario ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) approva studi di fattibilità tecnico-economica e piani non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal

- relativo regolamento, salvo che la concessione non rientri fra le competenze del Segretario dell'Ente o dei responsabili dei servizi;
- c) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - d) dispone la concessione di beni immobili comunali;
 - e) approva le perizie di stima dei beni immobili da acquisire, alienare e permutare, in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;
 - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - g) provvede alla nomina dei componenti delle commissioni di gara;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) definisce gli indirizzi per l'affidamento di incarichi esterni di progettazione, consulenza, collaborazione aventi carattere fiduciario;
 - k) approva le modalità di gestione dei servizi comunali gestiti in economia, appaltati a Ditte esterne o delegati ad altri enti pubblici;
 - l) definisce ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e la materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - m) adotta i regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi, di contabilità, dei contratti.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 20

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, è membro di diritto del Consiglio e della Giunta Comunale e assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti.
2. Nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."

3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 21

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita in particolare le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto Comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta Comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario dell'Ente con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'Ente in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina i rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi della legge;
 - n) stipula i contratti rogati dal Segretario dell'Ente;
 - o) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - p) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - q) partecipa al Consiglio Permanente degli Enti Locali;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 38, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.

3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, ordinanze o determinazioni.

Art. 22

Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 23

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, è di diritto membro del Consiglio e assume la carica di Assessore comunale. Il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Nella seduta di insediamento presta giuramento, avanti al Consiglio comunale, con la stessa formula prevista nell'art. 20, comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il vicesindaco assume temporaneamente tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità, o revocare le deleghe conferite.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III

UFFICI DEL COMUNE

Art. 25

Segretario dell'Ente

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario dell'Ente sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Competenze gestionali del Segretario dell'Ente e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'Ente ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario dell'Ente ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta Comunale ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 27

Competenze consultive del Segretario dell'Ente e dei Responsabili dei Servizi

1. Il Segretario dell'Ente ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.
2. Il Segretario dell'Ente esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame degli organi collegiali comunali.
3. Il Segretario dell'Ente e i responsabili dei servizi, inoltre, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze e dei servizi di cui sono responsabili, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di

spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 28

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario dell'Ente

1. Il Segretario dell'Ente esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'Ente

1. Il Segretario dell'Ente partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia, ed economicità di gestione e di professionalità e responsabilità, valutando l'attività svolta dai dipendenti ed individuando le responsabilità in capo agli stessi;
3. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
4. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 31

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 32

Albo pretorio on-line

1. E' istituito l'albo pretorio online del Comune di Perloz, costituito da un'area del sito web istituzionale, in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dal Comune di Perloz o da soggetti terzi, per le finalità previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario dell'Ente, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online, ai sensi della vigente normativa.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 33

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle leggi in materia di statuto dei diritti del contribuente;
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Art. 34
Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi di miglioramento fondiario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l'impiego del territorio e per tutelare l'ambiente naturale.
2. Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo di commissioni consiliari, del Segretario dell'Ente, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri comuni.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 35

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 36

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri e del 20% degli elettori, entro quarantacinque giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio Comunale.

Art. 37

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge Regionale n. 18/1999 e dal "Regolamento comunale per la disciplina in materia di termine, di responsabile del procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi".
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti di sua competenza o aventi una discrezionalità di tipo politico.

Art. 38

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni, salvo termini diversi stabiliti dalla Legge o da regolamenti, dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 39

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Sono irricevibili le petizioni che riguardino l'istituzione e la regolamentazione di tributi e imposte comunali, di tariffe di servizi comunali o inerenti questioni e materie non di competenza comunale o che siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 40

Proposte

1. Il 20% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario dell'Ente nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 41

Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.

Art. 42

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 2.
2. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta Comunale;
 - b) dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 35% degli elettori.
4. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal Segretario dell'Ente. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
5. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
6. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
7. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
8. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 2.
10. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43

Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum da parte del 35% degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare al Segretario dell'Ente copia del quesito referendario proposto. Di tale iniziativa referendaria è dato annuncio alla popolazione mediante pubblicazione, a cura del Segretario dell'Ente, di apposito avviso all'Albo Pretorio on-line del comune.

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata il quesito referendario proposto.
3. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura di almeno uno dei promotori al Segretario dell'Ente, il quale li autentica apponendo ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli autenticati. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme debbono essere autenticate da un notaio, dal Segretario dell'Ente o da un dipendente incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. La presentazione delle firme deve essere fatta alla Segreteria Comunale entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di autenticazione dei fogli da parte del Segretario dell'Ente ai sensi del comma 3.
6. Il deposito presso la Segreteria Comunale dei fogli contenenti le firme, pari ad almeno il 35% degli elettori, costituisce la richiesta di referendum, sulla quale si esprimerà il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4 dello Statuto.

Art. 44

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio Comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 45

Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 46

Informazione

1. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti ai cittadini.
2. In particolare, verrà data pubblicità agli atti adottati mediante pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio on-line, secondo le modalità previste dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 47
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale, previa convenzione.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 48

Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno un numero pari al 35% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 40, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 43 e 44 e 45.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione, per la sua conservazione.

Art. 49

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza Comunale.
2. I regolamenti sono pubblicati nell'Albo Pretorio on-line del Comune dopo l'adozione da parte del Consiglio per quindici giorni.
3. I regolamenti sono soggetti alla pubblicità obbligatoria connessa all'atto che li ha adottati ed all'accesso previsto per gli atti del Comune.
4. Il Comune garantisce la conoscenza del regolamento anche avvalendosi dei mezzi di informazione di cui all'art. 46 e comunicandolo, su richiesta, ad associazioni di categoria, a patronati ed altri organismi rappresentativi di interessi collettivi.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Norme transitorie

1. Lo Statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo Statuto è. Inoltre, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 51

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta. Fino all'adeguamento dei regolamenti si applicano le disposizioni legislative e statutarie sopravvenute.

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA



DESCRIZIONE STEMMA

Inquartato: nel primo d'argento, alla effigie della Madonna della Guardia, che rappresenta la Beata Vergine Maria, di carnagione, seduta, coronata con corona gemmata e cimata da fioroni, d'oro, vestita della tunica di rosso, bordata d'oro, col manto d'azzurro, bordato d'oro, scendente fino ai piedi, tenente sul ginocchio sinistro il Divin Figlio, di carnagione, vestito d'oro, coronato con corona d'oro, simile per forma a quella propria della Beata Vergine, benedicente con la mano destra e tenente con la mano sinistra il mondo cimato dalla crocetta, di azzurro, la Beata Vergine Maria tenente con la mano destra lo scettro d'oro, posto in banda; nel secondo e nel terzo, fasciato di rosso e di argento, con la croce patente accompagnata sui fianchi dalle due stelle di cinque raggi, il tutto di rosso e posto nella prima fascia d'argento; nel quarto, di verde, al leone d'oro.

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE



DESCRIZIONE GONFALONE

Drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.